



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

Felice Manna	<i>Presidente</i>
Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
Andrea Gentili	<i>Componente</i>
Cristiano Valle	<i>Componente rel.</i>
Irene Ambrosi	<i>Componente</i>

letti la documentazione presente agli atti e il ricorso;
ha pronunciato la seguente decisione


DECISIONE

PREMESSO

Il 1 maggio 2024 è stata presentata presso la circoscrizione Elettorale Quarta - Italia Meridionale - la lista "Forza Nuova - APF", aderente alla associazione politica europea "Alliance for Peace and Freedom - APF", non sostenuta da firme di presentazione.

Con provvedimento del 2 maggio 2024, l'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale ha escluso la lista per mancanza di regolarità formale della lista ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 18 del 24/01/198.

Il ricorso avverso detto provvedimento è stato, con provvedimento dello stesso ufficio elettorale circoscrizionale, ritenuto inammissibile, in quanto inviato alle ore 15.14 del 3/05/2024 all'indirizzo elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it e non invece a quello



prot.ca.napoli@giustiziacert.it che era quello indicato sul sito della Corte d'appello di Napoli nella pagina dedicata alle Elezioni del Parlamento Europeo e solo successivamente, alle ore 8.23 era stato trasmesso a detto ultimo indirizzo, e che in ogni caso risultava violato il disposto dell'art. 12, comma 4, della legge n. 18 del 1979 mancando la dichiarazione di affiliazione dell'autentica da parte di un notaio e da una autorità diplomatica o consolare e che il movimento politico forza nuova non risulta aver ottenuto alcun seggio in alcuna delle circoscrizioni italiane al Parlamento Europeo nell'ultima elezione.

Il Movimento politico Forza Nuova ha proposto ricorso contro il menzionato provvedimento di esclusione.

CONSIDERATO

1. Il Movimento politico Forza Nuova afferma che è sufficiente ai fini della validità della presentazione la dichiarazione dell'Onorevole Roberto Fiore, allegata alla lista, del seguente tenore letterale:

«... il simbolo di Apf è esentato dalla raccolta firme per la presentazione della lista alle prossime elezioni europee del 8 e 9 giugno, avendo questo partito eletto un deputato europeo, il MEP Lagos Yoannis del partito greco Alba Dorata, che è parte integrante dell'Apf, nelle elezioni europee del 2019»

Il ricorso denuncia, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, conv., con modif., dalla legge n. 38 del 2024.

Sostiene che la disposizione in questione sarebbe viziata, in primo luogo, per violazione dell'art. 10 Cost., in quanto norma contraria a norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La *ratio* dell'esclusione dall'obbligo di raccolta di firme per chi è già rappresentato nel Parlamento Europeo sarebbe, infatti, quella di esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni quelle formazioni politiche



che, nell'ambito della Unione Europea, hanno raccolto un numero di consensi adeguato a fare presumere di avere un seguito elettorale e non vi sarebbe, quindi, nessuna ragione di escludere un partito dalla competizione elettorale in uno stato membro solo perché, come nella specie, avrebbe eletto rappresentanti in altro stato membro.

D'altra parte, l'art. I-20 del trattato 29 ottobre 2004 (Costituzione Europea) dispone: «I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni».

I deputati eletti al Parlamento europeo non avrebbero, quindi, un vincolo di mandato nazionale, e rappresenterebbero tutti i cittadini dell'Unione europea.

Inoltre, sarebbe stato violato l'art. 3 Cost. per irrazionalità manifesta della norma.

Infatti, prima della novella introdotta con la norma a base dell'esclusione della lista, sarebbe stata «sufficiente la mera affiliazione o il collegamento concordato con partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio parlamentare».

La novella, però, sarebbe stata approvata a ridosso della competizione elettorale, lasciando un tempo brevissimo (meno di un mese) per procedere alla raccolta delle firme da parte di quelle formazioni (come quella qui ricorrente) che, a norma della legge precedente, erano esonerati dalla raccolta.

Ciò avrebbe provocato un indubbio *vulnus* al diritto di elettorato passivo dei candidati con le liste affiliate ad APF, per la manifesta irrazionalità della scelta legislativa di cambiare le regole a ridosso della competizione.

2. Il ricorso, per come esposto, è inammissibile.




Il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento, dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in data 6 maggio 2024, che aveva rilevato una causa di inammissibilità del ricorso avverso l'originaria riconsunzione della lista presentata dal Movimento politico Forza Nuova in quanto inviato, nel termine di legge ma ad un indirizzo di posta elettronica certificata errato, e tanto di per sé costituisce causa di inammissibilità del ricorso in esame, in quanto nulla deduce avverso detta statuizione di tardività.

Il ricorso è, comunque, infondato, poiché in questa sede deve ribadirsi la ragionevolezza della previsione legislativa che l'affiliazione della lista sia effettuata con riferimento a un gruppo già costituito come tale nell'ambito del Parlamento Europeo e, pertanto, non è sufficiente l'affiliazione a un singolo parlamentare, come nel caso di specie, o a una forza politica che non sia costituita in gruppo nel Parlamento Europeo, poiché in tal modo non sarebbe assicurata un'effettiva comunanza politica.

La legittimità costituzionale della disposizione contestata (art. 4 bis, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, conv., con modif., dalla legge n. 38 del 2024), entrata in vigore nella pendenza del termine di 180 giorni prima della data delle elezioni europee entro cui effettuare la raccolta delle sottoscrizioni, non è sindacabile da questo Ufficio elettorale nazionale, il quale svolge una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale (come si desume dalle pronunce della Corte costituzionale n. 259 del 2009 e n. 48 del 2021).

Ciò esclude sia la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo, sia di disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla Corte di giustizia dell'UE, per valutare se la disciplina eurounitaria in materia osti ad una legge nazionale così formulata, sia, ancora, di disapplicare la norma nazionale ove



chiaramente in contrasto con disposizioni dell'UE o con precedenti pronunce della Corte di giustizia.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2024


I Componenti

Il Presidente

Giulia Trupia
Anna Maria
Costantino
[Signature]

[Signature]

Depositato in Segreteria
oggi 06 MAG 2024 h. 17.54
IL SEGRETARIO Suppl.
DELL'UFFICIO ELETTORALE
NAZIONALE



Direttore
Giorgia Alessi